



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59 / 2016 del Reg.

data 06 / 05 / 2016

OGGETTO : MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI NON PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI ENNA, SEZIONE LAVORO N. 100/2016 PUBBLICATA IN DATA 16/02/2016, TRA IL SIG. CALVAGNA MARIO E IL COMUNE DI CATENUOVA.

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di maggio alle ore 9.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Salvatore Marco Puglisi. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI NON PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE
DI ENNA, SEZIONE LAVORO N. 100/2016 PUBBLICATA IN DATA 16/02/2016, TRA IL SIG. CALVAGNA MARIO E
IL COMUNE DI CATENANUOVA.

Proponente IL SINDACO



IL SINDACO

PREMESSO che, in data 17/02/2016, è stata comunicata al procuratore dell'Ente la sentenza n. 100/2016 del 16/02/2016 emessa dal Tribunale di Enna Sez. Lavoro per la definizione del contenzioso tra il sig. CALVAGNA Mario e il Comune di Catenanuova

PREMESSO che, in seno alla predetta sentenza, il Tribunale adito ha accolto solo parzialmente la domanda condannando l'Ente alla corresponsione delle differenze retributive pari ad €. 1.528,89 oltre differenze contributive, compensando per ½ le spese del giudizio determinando quelle dovute in €. 1.200,00 oltre accessori di legge e ponendo a carico del Comune di Catenanuova le spese di CTU;

PREMESSO che con comunicazione a mezzo pec del 21/02/2016, l'Avv. Pasquale BONOMO valutava positivamente l'esito del giudizio stante l'avvenuta condanna dell'Ente alla sola somma di €. 1.529,89 a fronte delle maggiori somme richieste pari ad €. 22.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme che sarebbero ammontate a quasi €. 30.000,00 in caso di piena condanna;

CONSIDERATO che, in seno alla predetta comunicazione a mezzo pec, il legale dell'Ente valutava positivamente l'esito del giudizio anche alla luce della circostanza che la costituzione in giudizio era pure avvenuta solo dopo che si era già chiusa la fase istruttoria;

RITENUTO che, sempre in seno alla comunicazione del 21/02/2016 il legale incaricato comunicava che *"..La sentenza, nel complesso, è sicuramente meritevole di appello posto che, anche per le poche somme riconosciute al CALVAGNA, questo difensore ritiene che non sia stata raccolta in giudizio prova che il predetto CALVAGNA avesse svolto compiti afferenti la categoria "B" a fronte della categoria "A" nè da un punto di vista quantitativo nè da un punto di vista qualitativo per come indicato dal prevalente orientamento giurisprudenziale. Ingiusta appare essere la liquidazione delle spese di CTU in capo al solo Comune di Catenanuova posto che le somme riconosciute al CALVAGNA sono venti volte minori quelle richieste. Vi è, però, da dire che l'esiguità della condanna come pure l'avvenuta compensazione parziale delle spese del giudizio, potrebbero consigliare di non proporre appello i cui costi, con ogni probabilità, sarebbero superiori alle somme da corrispondere al CALVAGNA...";*

CONSIDERATO che, alla luce della nota resa dal Legale incaricato, dell'esiguità delle somme oggetto di condanna in rapporto alle spese di patrocinio innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, appare conveniente che l'Ente deliberi di non proporre appello avverso la sentenza di cui in oggetto, facendo però riserva di proposizione di eventuale appello incidentale qualora il gravame dovesse essere proposto dalla controparte, per come correttamente consigliato, per le vie brevi, dall'Avv. Pasquale Bonomo;

RITENUTO che il pagamento delle somme di cui in sentenza dovrà avvenire al solo fine di evitare eventuale esecuzione della sentenza, senza acquiescenza alla medesima per il caso di proposizione di appello ex adverso, avendo l'Ente fatto riserva di eventuale proposizione di appello incidentale;



PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Prendere atto del contenuto della sentenza n. 100/2016 emessa in data 16/02/2016 dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, manifestando la volontà di non proposizione appello avverso la predetta sentenza con ogni riserva di proposizione di appello incidentale, nell'eventualità che il giudizio di appello venga presentato da controparte;
2. Dare mandato agli Uffici di predisporre ogni adempimento per la regolarizzazione in via amministrativa di quanto statuito dal Giudice, significando che il pagamento dovrà avvenire senza acquiescenza alla sentenza nei termini di cui in proposta;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 66 DEL 04/05/2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 04/05/2016.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 04/05/2016.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 100/16 R. SEN
N. 1102/11 R.G.
N. 887 Cron
N. Rep



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, nella causa iscritta al numero 1102/2011 R.G. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa da

Calvagna Mario rappresentato e difeso dall'avv. R. Tranchida per mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in Enna Via Roma n.207;

ricorrente

contro

Comune di Catenanuova in persona del sindaco *pro tempore* elettivamente domiciliato in Centuripe Piazza Lanuvio n.18, presso lo studio dell'avv. P. Bonomo che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione;

resistente

Avente ad oggetto: diritto a superiore inquadramento e differenze retributive.

All'udienza del 16.02.2016 i procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in data 20.12.11, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto in data 05.03.1990 dal Comune di Catenanuova quale custode di cimitero ex 3^a q.f. oggi cat A. che in data 16.11.1990 acquisiva la qualifica di stradino giardiniere. Esponeva che sebbene avesse svolto continuativamente e sistematicamente mansioni proprie di un livello superiore il Comune resistente per mero errore aveva continuato a mantenergli l'inquadramento assegnatogli all'atto dell'assunzione con il relativo trattamento retributivo (relativo alla cat A).

Deduceva di aver diritto all'inquadramento superiore a far data dal 1990 non potendo rientrare le mansioni in concreto svolte nel livello di inquadramento riconosciutogli.

Chiedeva pertanto il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento (qualifica di operatore professionale giardiniere appartenente alla cat. B del CCNL) e chiedeva, pertanto, condannarsi parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.

Il Comune di Catenanuova ritualmente citato si in giudizio, all'udienza del 17.12.2013, contestava in fatto ed in diritto il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La causa veniva istruita con assunzione di prova orale e l'espletamento di consulenza tecnico contabile.

Indi autorizzato il deposito di note autorizzate, è stata discussa oralmente all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, nonché decisa come da sentenza di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla pregiudiziale questione di difetto di giurisdizione in favore del G.A., si evidenzia anzitutto che l'odierno ricorso risulta proposto sotto il vigore della nuova disposizione transitoria di cui all'art.69 comma 7° D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (cd. Testo Unico del pubblico impiego), a tenore del quale "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Ciò posto, si tratta di verificare la effettività del criterio di riparto della giurisdizione tutte le volte in cui, come sembrerebbe nel caso di specie, la pretesa del ricorrente si pone "a cavallo" del termine del 30 giugno 1998.

In termini generali, la genericità ed atecnicità della locuzione utilizzata dal legislatore ai fini della individuazione della giurisdizione (*questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 . . . ovvero anteriore a tale data*), attribuisce, in ultima analisi, all'interprete il compito di trovare, volta per volta, la soluzione concretamente applicabile a ciascuna delle numerosissime vicende che la casistica giudiziaria propone.

L'interpretazione maggiormente ricorrente, sia giurisprudenziale che dottrinaia, del criterio di riparto fa leva sul momento di "perfezionamento" della fattispecie dedotta in giudizio, vale a dire, a seconda dei casi, il momento in cui si siano verificati i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero i

fatti che hanno originato la lesione lamentata. Tale criterio di massima, deve però trovare concreto contenuto in relazione alle singole fattispecie.

In particolare, con la pronunzia n.41/2000, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fatto propria quella interpretazione dottrinale del disposto dell'art.45 comma 17 d.lgs. 80/98 (oggi art.69 comma 7° D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165) *“tale da evitare la sottoposizione del diritto, affermato dal pubblico dipendente, ad un frazionamento, con dispersione della tutela processuale fra giurisdizioni diverse, e propone, quando l'asserita lesione del diritto sia prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, di aver riguardo – per determinare la giurisdizione – unicamente al momento della sua emanazione, che segnerebbe il momento costitutivo della pretesa giudiziale: il detto frazionamento rimarrebbe così inevitabile solo nel caso in cui il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto . . . Quando, invece, la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa, il criterio di economia dei giudizi, proposto dalla dottrina, ben può armonizzarsi con la sentenza 20 novembre 1999 n.808 di queste Sezioni unite, secondo cui il citato comma 17 pone il discrimine temporale tra giurisdizioni, amministrativa e ordinaria, con riferimento non ad un atto giuridico al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dal verificarsi di certi fatti o di certe circostanze. Il detto criterio di economia, aderente all'art.24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese uguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento della cessazione della permanenza”.*

La pronunzia citata, pertanto, individua tre criteri temporali di riparto della giurisdizione: 1) quando l'asserita lesione del diritto sia prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve aversi riguardo, per determinare la giurisdizione, unicamente al momento della sua emanazione, che segna il momento costitutivo della pretesa giudiziale; 2) quando la causa petendi dell'azione giudiziaria

esercitata dal dipendente si fonda su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa o un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (cioè, una condotta materiale permanente causativa di danno, secondo i principi generali della responsabilità civile), deve aversi riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento della cessazione della permanenza; 3) quando, infine, il diritto soggettivo del dipendente pubblico nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto è inevitabile un frazionamento della tutela giurisdizionale *ratione temporis*.

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella pronuncia Cass. SS. UU 25.07.2002, n.10993, che ha avuto modo di precisare come "allo scopo della ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario nelle controversie di lavoro in cui sia parte un'amministrazione pubblica, ed al fine quindi di rispettare il discrimine costituito dalla data del 30 giugno 1998, di cui al D.Lgs. n.80/98, dovendo aversi riguardo all'avverarsi dei fatti materiali che hanno dato causa alla lite, deve accertarsi se quest'ultima tragga origine direttamente dallo svolgimento del rapporto o da uno specifico provvedimento della Pubblica Amministrazione, senza che possa avere rilievo, in quest'ultimo caso, il periodo di tempo in cui si verificano gli effetti dell'atto giuridico o il momento in cui si instaura il giudizio".

Ciò posto, osserva il giudicante come, nella fattispecie che ci occupa, ci si trovi in presenza di un caso in cui il preteso diritto fatto valere trae origine dal comportamento datoriale che a far data dal 1990 sarebbe consistito nell'adibire il ricorrente allo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore profilo professionale, senza riconoscere il relativo trattamento retributivo (cat B) ma bensì mantenendogli quello relativo al precedente livello di inquadramento (cat A).

Nella fattispecie, dunque, a ben vedere, la lesione non promana dall'atto (delibera consiliare n.35 del 03.03.1990) che nominava il ricorrente vincitore del concorso per la copertura del posto. Ed invero l'atto di nomina non può in alcun modo ritenersi lesivo o produttivo di danno alcuno in capo al ricorrente. Lesiva è risultata invece la sistematica adibizione del ricorrente allo svolgimento di compiti confacenti alla superiore qualifica (operatore professionale) in assenza del riconoscimento

del superiore inquadramento e del connesso trattamento retributivo corrispondente. Per quanto osservato ben può parlarsi di illecito permanente protrattosi a cavallo tra le due giurisdizioni in cui il comportamento della P.A. continua a produrre gli effetti sfavorevoli per il ricorrente.

Quindi applicando il secondo dei surriferiti criteri temporali, ne deriva che deve aversi riguardo, al momento della cessazione della permanenza che certamente, per quanto appena osservato è successiva alla data costituente il discrimine temporale tra le due giurisdizioni.

Va pertanto, alla luce dei criteri illustrati dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito segnati.

Assume parte ricorrente che pur avendo svolto mansioni ascrivibili alla qualifica di operatore professionale giardiniere "per mero errore" gli sarebbe stato mantenuto l'inquadramento assegnatogli all'atto dell'assunzione, ovvero nella cat A del relativo CCNL.

Il ricorrente rivendica dunque la qualifica appartenente alla superiore categoria B del CCNL applicabile.

Orbene dal confronto delle tre declaratorie oggetto di comparazione emerge come gli elementi che fungono da discrimine e che connotano il superiore inquadramento sono dati:

dallo svolgimento di compiti che richiedono conoscenze specialistiche, dall'assunzione di responsabilità di risultati parziali e dalla discreta complessità dei problemi da affrontare.

Con particolare riferimento alle esemplificazioni dei profili emerge poi che il coordinamento di altri lavoratori costituisce un "*proprium*" del livello di inquadramento invocato, implicante infatti anche una parziale assunzione di responsabilità di risultato, assente nella descrizione dei contenuti propri della categoria inferiore che contempla sostanzialmente lavorazioni che involgono problematiche lavorative di tipo semplice. Ciò posto parte ricorrente assume in ricorso di aver "*diretto seguito ed insegnato*" l'attività di giardiniere sistematicamente dal 1998, e di aver realizzato anche impianti di irrigazione essendosi occupato della relativa attività di manutenzione.

Dunque assume di aver svolto attività che in base a quanto sopra chiarito, ed avendo riguardo in particolare all'elemento del coordinamento di altro personale, sono riconducibili alla categoria B ed in particolare al profilo di operatore professionale. Ciò non dimeno ritiene questo decidente che lo svolgimento di tali attività e compiti nei termini indicati in ricorso sia stata comprovato solo limitatamente al segmento temporale che va dal 2008 in avanti. Ed invero, per un verso, l'unico riscontro di tipo documentale è dato dalla nota del Comune di Catenanuova del 22.04.2008 (doc 3 fasc parte ricorrente). In essa si certifica che il Calvagna *"ha svolto a tutt'oggi lavori di giardiniera in tutte le piazze e slarghi comunali, svolgendo lavori di sagomatura, potatura delle siepi e fiori con realizzazione di impianti di irrigazione in alcune aiuole e spartitraffico con relativa manutenzione degli stessi impianti e di quant'altro necessario a dare l'aspetto decoroso al verde pubblico del nostro centro abitato"*. L'attestazione non è dirimente al fine di far ritenere il diritto al superiore inquadramento e trattamento retributivo, giacchè l'unico dato che appare suscettibile di rilevare, ovvero la riconosciuta realizzazione di impianti di irrigazione, non è sufficiente ad integrare la previsione della declaratoria della cat B, che contempla la realizzazione non di qualunque tipo di impianto ma, espressamente, di *impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente*. Quindi, almeno allo stato degli atti, ossia in assenza di altri riscontri che sarebbe stato onere del ricorrente fornire (ad esempio dimostrando che trattasi di tipologie di impianti che richiedono particolari abilitazioni ecc.), una interpretazione conforme della declaratoria contrattuale induce ad escludere che la realizzazione di impianti irrigui di per sé possa integrare la previsione de qua, sotto il profilo della richiesta complessità dell'opera.

Passando all'aspetto che si è invece già definito di rilievo decisivo ai fini del superiore inquadramento, e dato dalla coordinazione del personale, è a dirsi come, se da una parte è vero che i testi citati hanno entrambi confermato di essere stati diretti ed istruiti dal Calvagna (che ha dunque svolto compiti di direzione di altro personale), e che ciò sarebbe avvenuto anche nel periodo dal 1998 al 2008, è altrettanto indubbio che i predetti testi hanno avuto una cognizione diretta e personale della circostanza limitatamente al periodo che va dal 2008 in avanti. Ed invero è lo stesso

ricorrente che in ricorso precisa di aver svolto tale attività di gestione del personale, dal 1998 con i signori Messina, Crupi e Cremisi e dal 2008 in avanti con i signori La Spina e Tuglio. Orbene, ammessa la prova orale con due testi la cui scelta veniva demandata al ricorrente, questi decideva di citare proprio i signori La Spina e Tuglio, ossia due soggetti che per il periodo anteriore al 2008, non potevano che avere una conoscenza de relato dei fatti, non essendo essi (ma bensì gli altri tre soggetti indicati in ricorso) in quel periodo, i diretti destinatari delle direttive impartite dal ricorrente. Ne discende che, poiché in ordine al periodo anteriore al 2008, l'unico elemento di giudizio offerto dal Calvagna è dato dalla deposizione resa da soggetti che non hanno avuto una cognizione diretta dei fatti, laddove egli ben avrebbe potuto citare, (al fine di offrire, com'era suo precipuo onere, la prova relativa al periodo antecedente al 2008), uno dei diretti interessati, (e dunque alternativamente, Messina, Crupi o Cremisi), non può ritenersi adeguatamente comprovato l'assunto. Diverso discorso vale per il periodo successivo al 2008, in ordine al quale i testi hanno potuto dare conferma della circostanza, per essere stati essi stessi sottoposti al potere di coordinamento del Calvagna.

Sulla scorta di quanto argomentato merita accoglimento, nei limiti indicati, la domanda del ricorrente e va dunque dichiarato il diritto del Calvagna al superiore inquadramento nella cat B profilo di operatore professionale con decorrenza dal 2008 ed in via consequenziale riconosciuto il suo diritto alle relative differenze retributive.

Quanto alla misura del credito nel corso del giudizio è stato conferito incarico al c.t.u. di quantificare le differenze retributive.

Posto quanto accennato in premessa, si è circoscritto il mandato conferito al ctu, essendogli stato demandato di accertare le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello limitatamente al periodo dal 2008 ad oggi. A fronte del rilievo della resistente che prospettava un possibile vizio di ultrapetizione della futura pronuncia, in sede di conferimento di incarico il decidente integrava il mandato assegnando

al ctu il compito di effettuare il doppio calcolo ossia "sia sino alla data indicata in mandato sia sino alla data di deposito del ricorso"

Il ctu, in esito ai calcoli effettuati, ha concluso che le differenze retributive spettanti al ricorrente, dal 2008 sino ad oggi, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello di inquadramento (cat B), avuto riguardo al CCNL di settore, ammontano a complessivi € 1725,25; mentre per il periodo dal 2008 al deposito del ricorso spetta la somma di € 1528,89.

Questo decidente ritenuta la pertinenza del rilievo della resistente formulato in occasione del conferimento dell'incarico al ctu, ritiene di dover prendere in considerazione la stima effettuata in esecuzione della disposta integrazione e dunque quella che ferma il calcolo delle differenze dovute alla data di deposito del ricorso.

I risultati cui è pervenuto il c.t.u., non sono stati contestati e appaiono perfettamente condivisibili.

Le differenze retributive spettanti al ricorrente, sono pertanto, in conclusione pari a € 1528,89.

Al ricorrente spettano inoltre le dovute differenze contributive per il periodo in oggetto.

Atteso il parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese del giudizio, ponendo quelle residue liquidate come da dispositivo, nonché le spese dell'espletata ctu a carico del Comune resistente.

P. Q. M.

- definitivamente pronunciando
- disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
- in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento e riconducibili al profilo professionale di operatore professionale cat. B del CCNL applicabile sin dal 2008 e dichiara il diritto dello stesso al superiore inquadramento, per l'effetto, condanna il Comune di Catenanuova al pagamento, in favore del

ricorrente, della complessiva somma di € 1528,89 per le causali di cui in motivazione, oltre alle somme dovute per differenze contributive.


□ compensa nella misura di 1/2 le spese processuali e condanna il Comune di Catenanuova alla rifusione delle residue spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge. Condanna il Comune di Catenanuova alla rifusione delle spese di c.t.u. liquidate a parte.

Enna, 16 febbraio 2016.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
16 2 16
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Della R.U. 60

Il giudice del lavoro

dott.ssa Daniela Francesca Balsamo



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE FINANZIARIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO	
PRESIDENTE. C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
_____		SETTORE SOLID. SOCIALE	
_____		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 02/05/2016

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12..... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE